



# CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. delib. 629

data 15. 10. 2010

OGGETTO: Sentenza Giudice di Pace di Terracina n. 383/2009 ( Percoco Agostino c/ Comune di Terracina). Liquidazione in favore Avv. Barbara Cerilli e Dott. Ugo Masci, antistatari Riconoscimento debito fuori bilancio. Proposta al Consiglio Comunale.

L'anno duemiladieci, il giorno Quindici del mese di OTTOBRE alle ore 13,15 e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

LAURETTI FRANCESCA	PRESENTE	X	ASSENTE	
AMURO GIUSEPPE	PRESENTE	X	ASSENTE	
FERRARI FRANCO	PRESENTE	X	ASSENTE	
D'AMICO GIANNI	PRESENTE	X	ASSENTE	
MARAGONI LORETO	PRESENTE	X	ASSENTE	
MASCI GIOVANNI	PRESENTE		ASSENTE	X
PECCHIA LUCIANO	PRESENTE		ASSENTE	X
ZICCHIERI FRANCESCO	PRESENTE		ASSENTE	X

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, Dott. Luigi Pilone

Assume la presidenza il Sindaco Stefano Nardi, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

**PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267**

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in argomento

Terracina,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE  
(Dott. Giancarlo De Simone)

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in argomento

Terracina,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DIPARTIMENTO FINANZIARIO  
LA DIRIGENTE  
Dott.ssa Anna Nasti

## LA GIUNTA COMUNALE

- VISTA la sentenza n. 383/2009 con cui il Giudice di Pace di Terracina, a definizione della causa nrg 811/2008/A promossa dal sig. **Percoco Agostino**, annullava il processo verbale n. 95962/S elevato il 24/05/2008 dalla Polizia Locale di Terracina e condannava questo Comune al pagamento in favore dei legali di parte opponente, Avv. Barbara Cerilli e Dott. Ugo Masci, dichiaratisi antistatari, delle spese di lite liquidate in Euro 400,00 di cui Euro 155 per competenze oltre iva e contributo previdenziale come per legge;
- VISTO il vigente Statuto Comunale;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) ed in particolar modo l'art. 194 che prevede le modalità per il riconoscimento ed il finanziamento dei debiti fuori bilancio;
- VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
- VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei rispettivi Servizi;

con voti unanimi,

### DELIBERA

1. di sottoporre al Consiglio Comunale l'allegata proposta di deliberazione;
2. di trasmettere al Presidente del Consiglio Comunale la stessa per l'assegnazione alla competente Commissione Consiliare.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la causa nrg 811/2008/a promossa dal sig. **Percoco Agostino**, innanzi al Giudice di Pace di Terracina in opposizione al processo verbale n. 95962/S elevato in data 24/05/2008 dalla Polizia Locale di Terracina;
- VISTA la sentenza n. 383/2009 del 18.05.2009 con cui il Giudice di Pace di Terracina, a definizione della succitata causa, condannava questo Comune, al pagamento in favore del legale di parte opponente, Avv.ti Barbara Cerilli e Dott. Ugo Masci, dichiaratasi antistatari, delle spese lite liquidate in Euro 561,60, cui Euro 400,00 per diritti ed onorari, Euro 50,50 spese generali, Euro 18,00 per cpa ed Euro 93,60 iva;
- RITENUTO quindi opportuno liquidare in favore dell'Avv. Barbara Cerilli e Dott. Ugo Masci la complessiva somma di Euro 561,60, composta in dettaglio come in dispositivo, a titolo di spese di lite (comprehensive di accessori) di cui alla succitata sentenza riconoscendo detto importo quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs n. 267/2000;
- Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 ed in particolar modo l'art. 194;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto il parere espressa dai Revisori dei Conti;
- Visto il parere della Commissione Bilancio espresso nella seduta del\_\_\_\_\_
- Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi in merito dai Responsabili dei rispettivi Servizi;

### DELIBERA

1. di riconoscere quale debito fuori bilancio il complessivo importo di Euro 561,60, cui alla sentenza n. 383/2009 emessa dal Giudice di Pace di Terracina a definizione della causa nrg 811/2008/a promossa dal sig. Percoco Agostino nei confronti di questo Comune, imputando l'importo al capitolo ~~1455~~ del bilancio 2010;
2. di liquidare per l'effetto in favore dei legali di parte opponente, Avv. Barbara Cerilli e Dott. Ugo Masci, dichiaratisi antistatari, la complessiva somma di Euro 561,60,00 composta come segue:
  - Euro 400,00 a titolo di diritti ed onorari;
  - Euro 50,00 a titolo di spese generali;
  - Euro 18,00 per cpa;
  - Euro 93,60 per iva;

**CITTA' DI TERRACINA**  
**DIPARTIMENTO FINANZIARIO**

**CERTIFICATO DI IMPEGNO**

Esercizio	Rif. al Bilancio						Codici Statistici				
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2010	1	01	08	08		00001755	c.				

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20100002909 0	15.10.2010		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
GC					

Per :

SENTENZA GIUDICE DI PACE RICONOSC.DEBITI FUORI BILANCIO PERCOCO AGOSTINO

Importo Attuale Euro **561,60**  
Importo Iniziale Euro **561,60**

<b>Previsione Attuale</b>	2.000.000,00
<b>Impegnato sul CAP</b>	1.552.148,41
<b>Differenza</b>	447.851,59

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 15.10.2010

IL RAGIONIERE CAPO

Copia

Cont. Ann. Vo

R.G. 811/08/A

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERRACINA

DISPOSITIVO DI SENTENZA



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT 383/08  
R. G. 811/08/A  
REP \_\_\_\_\_  
CRON 876/08

**Il Giudice di pace di Terracina dott. Eugenio Fedele**

nella causa R. G. n. **811/08/A** promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2008

da

**PERCOCO Agostino**, rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Cerilli e dal Dott. Ugo Masci

contro

**COMUNE DI TERRACINA**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore

**con oggetto:** opposizione avverso verbale di accertamento di violazione n. 95962/S, elevato dalla Polizia Locale di Terracina il 24 maggio 2008.

CITTÀ DI TERRACINA  
- 6 MAG 2010  
Prot. n° 2614511

**visto** l'art. 23 l. 689/81 ed udite le conclusioni delle parti,  
**ha pronunciato sentenza** dando lettura del seguente

**DISPOSITIVO**

**definitivamente decidendo**, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, **accoglie** l'opposizione ed **annulla il** verbale di accertamento di violazione n. 95962/S, elevato dalla Polizia Locale di Terracina il 24 maggio 2008.

Condanna il Comune di Terracina, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite, da distrarsi - ex art. 93 c.p.c. - a favore dell'Avv. Barbara Cerilli e del Dott. Ugo Masci dichiaratisi antistatari, che liquida complessivamente in € 400,00, di cui € 155,00 per competenze, oltre IVA e contributo previdenziale come per legge.

Così deciso in Terracina addì 18 maggio 2009

Il giudice di pace  
(dott. Eugenio Fedele)

2655

CITTA' DI TERRACINA  
- 6 MAG 2010  
ARRIVO

**MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA**

(redatta e letta unitamente al dispositivo ex co. 8 dell'art. 23 legge 24 novembre 1981, n. 689)

L'opposizione è tempestiva e perciò ammissibile.

La pretesa trasgressione è avvenuta in data 24 maggio 2008, mentre il verbale di contestazione risulta notificato il '23 ottobre 2008, cioè dopo 152 giorni dalla data dell'asserita trasgressione.

Il primo e quinto comma dell'art. 201 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 dispongono: "1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, **entro centocinquanta giorni dall'accertamento**, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. (omissis).

**5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui stata effettuata nel termine prescritto".**

Dalle ritrascritte disposizioni normative si evince che effettivamente l'obbligazione pecuniaria posta a carico dell'opponente si è estinta, come peraltro riconosciuto dall'Amministrazione opposta. Il gravato verbale di accertamento deve, pertanto, essere annullato.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

**definitivamente decidendo**, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, **accoglie** l'opposizione ed **annulla** il verbale di accertamento di violazione n. 95962/S, elevato dalla Polizia Locale di Terracina il 24 maggio 2008.

Condanna il Comune di Terracina, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite, da distrarsi - ex art. 93 c.p.c. - a favore dell'Avv. Barbara Cerili e del Dott. Ugo Masci dichiaratisi antistatari, che liquida complessivamente in € 400,00, di cui € 155,00 per competenze, oltre IVA e contributo previdenziale come per legge.

Così deciso in Terracina addì 18 maggio 2009.

IL CANCELLIERE B/3S  
(Aurora Mancini)

Il giudice di pace  
(dott. Eugenio Fedele)

**Sentenza pubblicata mediante lettura in udienza unitamente al dispositivo ex co. 8 dell'art. 23 legge 24 novembre 1981, n. 689.**

18 MAG 2009

IL CANCELLIERE B/3S  
(Aurora Mancini)



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

PER COPIA CONFORME

TERRACINA 26 APR. 2010

OPERATORE GIUDIZIARIO B2  
FRACCABOLI TAMARA

*Fraccaboli Tamara*

**TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA - SEZ. DIST. TERRACINA**

Ad istanza dell'Avv. Barbara Cerilli e del Dott. Ugo Masci , io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, incaricato nel su indicato ufficio, ho notificato l'atto che precede al Comune di Terracina, in persona del sindaco pro-tempore, con sede in PIAZZA MUNICIPIO N. 1 - 04019 - TERRACINA, consegnandone copia a mani di alle Sig. e Angeluccio Nunzio

Torre in abbate -

Terracina

5-5-2020

**Dot.ssa LUISA MARIGLIANI**  
**Ufficiale Giudiziario**  
**TRIBUNALE DI LATINA**  
**SEZ. DIST. DI TERRACINA**



Il presente verbale viene così sottoscritto :

**IL PRESIDENTE**  
**Dr. Stefano Nardi**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. Luigi Pilone**

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno  
**19 OTT. 2010** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Terracina, **19 OTT. 2010**  
**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. Luigi Pilone**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_:

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina,

**p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**



**CITTÀ DI TERRACINA**

È copia conforme all'originale

Terracina, il **19 OTT. 2010**

**ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO**  
**Lecci Giuliana**